DETERMINA n. 85 del giorno 02.04.2024

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E IMPIANTI

DI SCENOTECNICA DEL TEATRO BORSONI DI BRESCIA - CIG A027FB14AC - CUP

H89J18000250008

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A CASCATA EX ART. 119, COMMA 17, DEL

D.LGS. 36/2023 PER L'IMPRESA GESMONT S.R.L.

II DIRETTORE

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto lo Statuto vigente;

DETERMINA

quanto contenuto nel testo e nella documentazione allegata.

IL DIRETTORE

Dott. Gian Mario Bandera

Premesso che:

- con determinazione n. 360 del 15.12.2023 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori per la realizzazione di infrastrutture, attrezzature e impianti di scenotecnica del teatro Borsoni di Brescia all'Impresa Molpass s.r.l. con sede in via Albert Bruce Sabin n. 30, San Giovanni in Persiceto (BO), per un importo contrattuale di € 614.632,74 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 15.000,00 e oltre Iva nella misura di legge;
- in data 31.01.2024 il Centro Teatrale Bresciano ha sottoscritto con Molpass s.r.l. il contratto d'appalto per l'affidamento di lavori di cui al punto che precede;
- in sede di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice") l'impresa Molpass s.r.l. aveva dichiarato la propria intenzione di subappaltare, in caso di aggiudicazione, le seguenti lavorazioni: Fornitura e posa carpenteria metallica: 24% Fornitura e posa impianti e reti elettriche: 23% Facchinaggio: 3%;
- in data 27.03.2024 l'appaltatore ha presentato istanza di autorizzazione al subappalto in favore dell'impresa
 OCML S.P.A., con sede legale in Costa di Mezzate (BG), Via Nazioni Unite n. 3/5, C.F. 02580450259 e
 P.IVA 00742520268, relativamente alla fornitura e posa di carpenteria metallica;
- con determinazione n. 84 del 02.04.2024 il Centro Teatrale Bresciano ha autorizzato il subappalto nei termini richiesti così come indicati ai punti che precedono;
- in data 27.03.2024 l'appaltatore ha presentato istanza di autorizzazione al subappalto a cascata in favore dell'impresa GESMONT s.r.l., con sede legale in Castelli Calepio (BG), Via Tintoretto n. 17, C.F./P.IVA 04462830169, relativamente al montaggio di strutture metalliche;
- l'importo dei lavori che si intendono ulteriormente subappaltare è pari ad € 45.000,00, di cui € 1.350,00
 per oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali e oltre IVA e che tale importo rientra nella somma con cui è stato autorizzato il subappalto di cui alla sopra richiamata determinazione;
- la documentazione di gara, ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice, non prevedeva alcuna limitazione al subappalto a cascata;

Esaminata la documentazione presentata da cui si desume:

- che tra l'impresa appaltatrice, quella subappaltatrice e quella affidataria di ulteriore subappalto non sussiste alcuna forma di controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C.;
- che tra l'impresa subappaltatrice e l'impresa affidatario dell'ulteriore subappalto è stato stipulato un apposito contratto, subordinato alla prescritta autorizzazione, dal valore di € 45.000,00, di cui € 1.350,00 per oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali e oltre IVA;
- che il medesimo contratto contiene un'apposita clausola con la quale l'impresa subappaltatrice assume gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- che l'impresa affidataria della lavorazioni è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Bergamo ed è dotata di sufficiente qualificazione tecnica per lo svolgimento delle attività affidate;
- che i soggetti di cui all'art. 94, comma 4, del Codice dell'impresa affidataria hanno dichiarato, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 94, comma 1 e 2;
- che il legale rappresentante dell'impresa affidataria ha dichiarato, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, il possesso dell'idoneità tecnico professionale;
- che ricorrono i presupposti e sono rispettate le limitazioni di cui all'art. 119 commi 1, 2, 4 e 17, del Codice.

Rilevato che sono state avviate le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di istanza di autorizzazione al subappalto a cascata da parte dell'impresa affidataria delle lavorazioni e che pertanto l'autorizzazione al subappalto concessa sotto condizione dell'esito positivo della verifica dei requisiti;

Preso atto che, nel caso in cui la verifica dei requisiti di cui al punto che precede dovesse dare esito negativo, l'autorizzazione al subappalto a casata verrebbe automaticamente revocata;

Dato che

- l'autorizzazione al subappalto di cui alla determinazione n. 84 del 02.04.2024 è soggetto ad eventuale revoca nel caso in cui l'esito della verifica dei requisiti in capo all'impresa subappaltatrice dovesse dare esito negativo;
- in caso di esito negativo delle verifiche di cui al punto che precede, l'autorizzazione di cui al presente provvedimento decade automaticamente;

Considerato che dall'istruttoria effettuata non sono risultati elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione al subappalto a cascata a favore dell'impresa istante;

DISPONE

di autorizzare l'impresa Molpass s.r.l., in qualità di aggiudicatario dei lavori in oggetto, ad affidare, tramite l'impresa subappaltatrice OCML S.p.A, mediante subappalto a il montaggio di strutture metalliche per un importo di € 45.000,00, di cui € 1.350,00 per oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali e oltre IVA, all'impresa GESMONT s.r.l., con sede legale in Castelli Calepio (BG), Via Tintoretto n. 17, C.F./P.IVA 04462830169;

di dare atto:

- che la stipula del contratto di subappalto a cascata non implica alcun onere finanziario aggiuntivo;
- dell'accertamento, sulla base delle autodichiarazioni rese in sede di richiesta di autorizzazione, dei requisiti generali e speciali, e quindi dell'idoneità dell'impresa affidataria, ad assumere in subappalto, l'esecuzione delle suddette attività;
- che non risultano "forme di controllo e/o collegamento" a norma dell'art. 2359 del C.C. tra l'impresa appaltatrice, l'impresa subappaltatrice e l'impresa affidataria della lavorazioni a cascata;
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa all'impresa appaltatrice, all'impresa subappaltatrice e all'impresa affidataria a cascata delle ulteriori lavorazioni per gli adempimenti consequenziali e quale documento autorizzante al subappalto a cascata;

di stabilire che

- stante la pendenza della verifica dei requisiti di cui al precedente punto 3, lett. d), l'autorizzazione al subappalto a cascata è concessa sotto condizione dell'esito positivo delle predette verifiche;
- in caso di esito negativo delle verifiche l'autorizzazione al subappalto sarà automaticamente revocata;
- la presente autorizzazione venga automaticamente revocata in caso di revoca dell'autorizzazione al subappalto di cui alla determinazione n. 84 del 02.04.2024.

Il Direttore Dott. Gian Mario Bandera